



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Il Direttore generale

PIU (DPR n. 445/2000 e s m e i) 15 29 U 1



INPS.0064.24/11/2021.0099227

Alla Confcommercio

Direzione Centrale Politiche del Lavoro e Welfare

c.a. del Dott. Guido Lazzarelli

lavoro@confcommercio.it

g.lazzarelli@confcommercio.it

OGGETTO: Riscontro alla nota del 19 novembre 2021, prot.int. 603-Iod, avente ad oggetto "richiesta di chiarimenti su ambito applicazione agevolazioni assunzioni giovani under 36 anni"

In riscontro alla nota in oggetto, con la quale sono stati richiesti chiarimenti in merito all'esonero per l'occupazione giovanile di cui all'articolo 1, commi da 10 a 15, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021), si rappresenta quanto segue.

L'articolo 1, comma 10, della legge di Bilancio 2021 ha introdotto un esonero, pari al 100% della contribuzione datoriale dovuta, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, con riferimento ai soggetti che alla data dell'evento incentivato non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età.

Il comma 14 della disposizione in commento specifica che il beneficio è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 *final* del 19 marzo 2020, e successive modificazioni, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (c.d. *Temporary Framework*), nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione, ed è altresì subordinato all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

L'Istituto ha disciplinato il suddetto esonero contributivo con la circolare n. 56/2021, fornendo le istruzioni operative per la fruizione dello stesso con il successivo messaggio n. 3389 del 7 ottobre 2021.

Via Ciriaco De Mita, 21
00144 Roma

Come specificato nel suddetto messaggio n. 3389/2021, *“l’incentivo non può essere riconosciuto nei riguardi delle imprese del settore finanziario, in quanto non rientranti nell’ambito di applicazione della comunicazione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e successive modificazioni. Nello specifico, le imprese operanti nel settore finanziario escluse dall’esonero sono quelle che svolgono le attività indicate nella classificazione NACE alla sezione “K” - Financial and insurance activities. Si evidenzia che la sezione “K” della NACE, con le relative divisioni (codice a 2 cifre), gruppi (codice a 3 cifre) e classi (codice a 4 cifre), corrisponde a quella dell’Ateco2007. Tutti i codici Ateco (a 6 cifre), rientranti nelle divisioni 64, 65 e 66, fanno parte della sezione “K” della classificazione Ateco2007”*.

Ciò premesso, in riferimento ai rilievi evidenziati nella nota di cui all’oggetto, relativi all’esclusione delle imprese assicurative dalla fruizione dell’esonero per l’occupazione giovanile introdotto dalla legge di Bilancio 2021, si osserva preliminarmente che la normativa italiana è subordinata al rispetto delle disposizioni del diritto comunitario e che tale principio è ribadito anche in relazione all’articolo 1, comma 14, della legge di Bilancio 2021, dal momento che l’agevolazione è riconosciuta *“nel rispetto delle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e successive modificazioni, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”*.

Ai sensi di quanto previsto dal Quadro temporaneo e, precisamente, dal punto 20-bis, introdotto dalla comunicazione C (2020) 3156 dell'8 maggio 2020, *“gli aiuti agli enti creditizi e finanziari non devono essere valutati a norma della presente comunicazione, fatta eccezione per: i) i vantaggi indiretti accordati agli enti creditizi o finanziari che convogliano gli aiuti sotto forma di prestiti o garanzie in applicazione delle sezioni da 3.1 a 3.3, conformemente alle garanzie di cui alla sezione 3.4, e ii) gli aiuti di cui alla sezione 3.10 a condizione che il regime non sia destinato esclusivamente ai dipendenti del settore finanziario”*.

Il principio di non applicabilità delle disposizioni del *Temporary Framework* alle imprese in esame, fatte salve le eccezioni di cui al punto 20-bis, è stato confermato dalla Commissione europea con la decisione C(2021) 6827 final del 16 settembre 2021, autorizzativa del regime di cui all’articolo 1, commi da 10 a 15, della legge n. 178/2020, in riferimento alle assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

Per quanto concerne invece la misura agevolativa riferita agli eventi incentivati collocati nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, la stessa non è stata oggetto di valutazione da parte della Commissione europea in quanto al di fuori del perimetro di applicazione del *Temporary Framework*



- il cui termine, alla data della decisione C(2021) 6827 *final*, era ancora fissato al 31 dicembre 2021.

Sul punto si precisa, infatti, che la Commissione europea, in data 18 novembre 2021, ha deciso di prorogare fino al 30 giugno 2022 il Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19.

Per quanto attiene alle attività ricadenti nel settore "K" della classificazione NACE per le quali la Commissione europea ha comunicato la non applicabilità dell'esonero di cui all'articolo 1, commi da 10 a 15, della legge di Bilancio 2021, si conferma che i soggetti esclusi dall'aiuto sono quelli individuati dalla corrispondente sezione "K - attività finanziarie e assicurative" dei codici ATECO 2007, e che rientra pertanto nella previsione di non concedibilità dell'aiuto anche l'attività svolta dagli agenti e dai mediatori di assicurazioni.

In particolare, la sezione K della NACE, con le relative divisioni (codice a 2 cifre), gruppi (codice a 3 cifre) e classi (codice a 4 cifre), corrisponde a quella dell'ATECO 2007. Tutti i codici ATECO (a 6 cifre) rientranti nelle divisioni 64, 65 e 66 fanno parte della sezione K della classificazione ATECO 2007, per la quale è escluso l'esonero, ivi compresa l'attività svolta dalle imprese del settore assicurativo e quella degli agenti e dei mediatori di assicurazioni.

Si segnala, da ultimo, che la questione in trattazione è stata sottoposta all'attenzione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, pur se in riferimento all'applicabilità della misura agevolativa c.d. "Decontribuzione sud", da ultimo disciplinata dall'articolo 1, commi da 161 a 168, della legge n. 178/2020 e che, sul punto, il Dicastero citato si è espresso in ordine alla non concedibilità per l'attività svolta dagli agenti e dai mediatori di assicurazioni.

Gabriella Di Michele